



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

PARIS – RETE BIBLIOTECARIA DI SARDEGNA

COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI DEL POLO SBN

N. 3/2004

PRESTITO DEL MATERIALE AUDIOVISIVO

Redattore documento:

Giuliana Bassi

Data documento: **30.11.2004**

Revisione: **12.12.2005**

Negli ultimi anni è notevolmente aumentata nel Polo - anche a causa dell'ingresso nel Polo stesso di molte biblioteche pubbliche - l'attività di prestito di materiali non librari, in particolare DVD, videocassette e CD musicali.

Poiché il prestito di tali materiali è assoggettato all'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (modificato dal dlgs 16 novembre 1994, n. 685, dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto di autore" e dal dlgs 9 aprile 2003 n. 68) si rende necessario stilare un protocollo di comportamento che, a partire dai dettati legislativi, consenta agli operatori del Polo di procedere alle attività di prestito secondo modalità uniformi e coerenti. Il dispositivo di legge citato, integrato con le modifiche, così recita:

Art. 69

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione, ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".

Il dibattito sull'interpretazione della norma è ancora aperto e molti sono ancora i punti da chiarire¹, ma poiché non è procrastinabile l'adozione di prassi operative comuni, d'ora in avanti, ai fini di una corretta gestione delle attività di prestito dei materiali audio e video, sarà necessario che vengano gestiti i valori data di *copyright* e data iniziale di prestabilità, secondo le seguenti disposizioni:

In conseguenza di alcuni chiarimenti che sono intercorsi dalla data di redazione del presente documento ad oggi (12.12.2005) si fa presente che l'interpretazione fornita in relazione alla decorrenza di "diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione" è corretta, ma è da intendersi valida esclusivamente se si è associati all'AVI.

¹ In allegato alla presente comunicazione il parere sull'interpretazione della norma richiesto dalla RAS a Marco Marandola

VIDEOCASSETTE

Come si evince chiaramente dal parere fornito da Marco Marandola, per le videocassette contenenti esclusivamente la riproduzione di film (pellicola cinematografica), il prestito potrà partire dopo diciotto mesi dalla data di uscita del film nelle sale cinematografiche, intendendo tale data come data di prima distribuzione. Il principio farà sì che la data di pubblicazione della videocassetta non avrà alcun valore ai fini della determinazione della prestabilità², la quale dovrà essere stabilita sulla base della data di *copyright* del film.

Alla data attuale (novembre 2004) quindi, tutte le videocassette (senza contenuti aggiuntivi) relative a film usciti entro l'anno 2002 sono liberamente prestabili. Relativamente al 2003, si pone il problema della data esatta di distribuzione del film, poiché mentre sarebbero prestabili film in videocassetta con data di distribuzione compresa fra gennaio e maggio, non lo sarebbero quelli con la data compresa fra giugno e dicembre. Poiché non è pensabile che per ogni videocassetta l'operatore debba fare ricerche esterne al documento (siti Internet, riviste specializzate, ecc.) si propone, come prassi del Polo, di considerare il 31.12.2003 come data di prima distribuzione di tutti i film usciti nelle sale nel corso del 2003 e riprodotti su videocassette senza contenuti aggiuntivi³. Potranno costituire eccezione singoli casi, per i quali l'operatore, constatata una particolare necessità di servizio, decida di effettuare le ricerche esterne al documento utili a definire la data esatta (giorno, mese, anno) di prima distribuzione del film.⁴

Per il 2004 e per gli anni a venire, in caso di film usciti nelle sale e in videocassetta nello stesso anno, sarà invece conveniente - sempre al fine di ottimizzare i processi operativi - calcolare i 18 mesi a partire dalla data di creazione presente nel polo. Contrariamente a quanto in precedenza con alcuni bibliotecari del Polo, meglio la data di creazione che quella di collocazione, che è un dato modificabile e quindi tendenzialmente di trattamento non uniforme.

Per le videocassette con contenuti aggiuntivi il comportamento sarà lo stesso illustrato più avanti per i DVD.

² Ciò consentirà la stessa prestabilità a tutte le videocassette contenenti il medesimo film, indipendentemente dalla data della loro pubblicazione. Ad es. le videocassette CAG784355 e CAG760828 contenenti lo stesso film uscito nel 2003 (Ballo a tre passi) pubblicate la prima nel 2003 e la seconda nel 2004, avranno la stessa data di prestabilità in quanto determinata dalla data di uscita del film.

³ Ad es. le videocassette CAG784355 e CAG760828 contenenti lo stesso film uscito nel 2003 (Ballo a tre passi) pubblicate la prima nel 2003 e la seconda nel 2004, avranno come data di prestabilità il 1.07.2005 (attualmente la prima non ha alcuna data di prestabilità e la seconda ha la data 1.03.2006 evidentemente calcolata a partire dalla data di pubblicazione della videocassetta).

⁴ Ad es. la videocassetta CAG731778 *Io non ho paura / un film di Gabriele Salvatores ... pubblicata nel 2004, relativa ad un film uscito nelle sale nel 2003 potrà avere come data di prestabilità il 1.07.2005 (se si considera il 31.12.2003 come data di uscita del film) oppure un'altra data (precedente all'1.07.2005), qualora l'operatore decidesse di effettuare ricerche esterne al documento per verificare la data di uscita del film nelle sale cinematografiche.

Per le videocassette relative a documentari o comunque che non contengano riproduzioni di film, ma filmati di cui la videocassetta rappresenti l'oggetto di prima distribuzione, la data da considerare sarà quella della distribuzione, in analogia con il trattamento dei DVD in prima emissione.

DVD

Per i DVD il ragionamento è più complesso in quanto la presenza di contenuti aggiuntivi (che nei DVD è la norma) fa sì che sia la data di prima distribuzione del DVD stesso quella da considerare⁵ ai fini della determinazione della data di prestabilità.

Saranno quindi liberamente prestabili i DVD pubblicati la prima volta nel 2002, mentre per il 2003, 2004 e per gli anni a venire, si dovranno calcolare i 18 mesi a partire dalla data di creazione presente in polo. Se per il 2003 tale comportamento risultasse troppo oneroso, si potrebbe considerare per tutti la data del 31.12.2003 e quindi renderli disponibili a partire dal 1.07.2005.

Nel caso in cui il DVD in trattamento sia una seconda (o successiva) emissione (si pensi ad es. ai DVD che escono in edicola come supplementi di settimanali e di quotidiani) varrà il principio già espresso in relazione alla data di prima distribuzione dell'opera originaria. Quindi la data di prestabilità sarà da calcolare a partire dalla data di pubblicazione del DVD originario, ma solo in caso di contenuti aggiuntivi identici alla prima emissione. Poiché però anche in questo caso non è pensabile che per ogni seconda o successiva emissione di un DVD l'operatore debba fare ricerche troppo onerose (sia esterne al documento che interne), ci si atterrà a questo comportamento solo nel caso in cui il DVD riporti un'informazione relativa alla data di *copyright* del DVD originale⁶.

Nel caso in cui vi sia il dubbio che i contenuti aggiuntivi della seconda o successiva emissione non corrispondano a quelli della emissione originaria si dovrà considerare la data di pubblicazione della seconda o successiva emissione del DVD e quindi vale anche in questo caso quanto già stabilito per i DVD pubblicati la prima volta.

Per il DVD senza contenuti aggiuntivi il comportamento sarà lo stesso illustrato per le videocassette.

Per la casistica e la descrizione bibliografica del materiale videoregistrato, fare riferimento al documento predisposto dal Polo RAV e pubblicato all'indirizzo:

<http://wr.racine.ra.it/racine/racine.run?11490D97>

⁵ Si noti che lo stesso parere fornito da Marandola è al riguardo espresso al condizionale, il che denota una sostanziale incertezza e che la questione non è del tutto risolta.

⁶ Ad es. il contenitore del DVD UBO2264052 Il *buio oltre la siepe / directed by Robert Mulligan ... con data di pubblicazione 2003, riporta: *copyright* 1998 Universal home video. In questo caso la data di prestabilità sarà calcolata dal 31.12.1998 e quindi il documento risulterà liberamente prestabile.

CD MUSICALI

In linea di principio per i CD musicali le considerazioni sono le stesse già illustrate per videocassette e DVD, quindi di norma il CD corrispondente alla prima emissione sul mercato della musica in esso contenuta, sarà prestabile dopo diciotto mesi dalla sua emissione.

Saranno quindi liberamente prestabili i CD pubblicati fino a tutto il 2002, mentre per il 2003, 2004 e per gli anni a venire, si dovranno calcolare i 18 mesi a partire dalla data di creazione presente in polo. Se per il 2003 tale comportamento risultasse troppo oneroso, si potrebbe considerare per tutti la data del 31.12.2003 e quindi renderli disponibili a partire dal 1.07.2005. È valida anche per i CD la possibilità di determinare la data di prestabilità in base alla data di effettiva uscita del disco verificata anche tramite ricerche esterne al documento, sempre che ciò sia ritenuto indispensabile ai fini del servizio e non costituisca un eccessivo aggravio di lavoro.⁷

Analogamente agli altri materiali già analizzati, la data di prima emissione sul mercato sarà valida anche per la determinazione della prestabilità di CD pubblicati successivamente alla prima emissione della musica in essi contenuta, purché il contenuto musicale sia inalterato⁸.

Si tenga presente che per le audioregistrazioni - ai fini della prestabilità - la data dovrà essere considerata tenendo presenti tutte le possibili particolarità (e quindi non necessariamente in base a quella fornita nella descrizione, che potrebbe non essere corretta ai fini della prestabilità⁹). Per la casistica sarà necessario fare riferimento al documento predisposto dal Polo RAV e pubblicato all'indirizzo <http://proxy.racine.ra.it/racine/allegati/provincia/materialesonoro.pdf> e conforme a quanto finora deciso dal gruppo di lavoro sulla catalogazione del materiale sonoro istituito presso la IAML in collaborazione con l'ICCU e al documento originale da me stilato nel 1998 "Audioregistrazioni (CD musicali): analisi delle problematiche e

⁷ Ad es. il CD UBO2491423 “*Buoni o cattivi / Vasco Rossi. - [Milano] : EMI Music Italy, [2004]. - 1 CD (47 min., 58 sec.) : digit., stereo ; 12 cm. ((Incluso fasc. programma. - Contiene: Buoni o cattivi, Come stai, Anymore, Hai mai, Non basta niente, Dimenticarsi, Da sola con te, Cosa vuoi, E..., Senorita, Rock'n'roll show, Un senso - In contenitore plastificato con immagine olografica.” uscito nel 2004 avrà come data di prestabilità una data calcolata a partire dalla data di creazione presente in polo (08.10.2004, quindi la prestabilità sarà 08.04.2006), o una data precedente, avendo verificato tramite ricerche esterne al documento il giorno e il mese di effettiva uscita del disco (in ogni caso non potrà essere quella dell'1.06.2005 attualmente fornita nelle qualificazioni, poiché tale data comporterebbe una pubblicazione del disco al 31.12.2003, mentre il disco è sicuramente uscito nel 2004)

⁸ Ad es. un CD (pubblicato posteriormente al 2002) contenente registrazioni la cui data *phonogram* sia precedente all'anno di pubblicazione sarà liberamente prestabile.

⁹ Ad es. un CD descritto con una data di pubblicazione (naturalmente posteriore al 2002) verificata dal bibliotecario e non presente sul documento e contenente musica la/le cui data/date *phonogram* siano precedenti, sarà prestabile sulla base della data *phonogram* e non sulla base della data di pubblicazione, esattamente come avviene per le videocassette. Ancora, e sempre ragionando su date posteriori al 2002, se nella descrizione si è usata come data di pubblicazione una data di *copyright* relativa alle note critiche, mentre le musiche contenute hanno proprie date *phonogram*, utilizzare – ai fini della prestabilità – l'unica data *phonogram* presente o la più recente delle date *phonogram*. Tale scelta, anche se penalizzante in relazione alla prestabilità, sembra essere più corretta dal punto di vista dell'interpretazione della norma: infatti per un documento musicale, è la musica ad essere soggetta alla tutela del diritto d'autore e non le note critiche di accompagnamento, che, di per sé, potrebbero essere prestabili al momento stesso della loro pubblicazione.

proposte di catalogazione in SBN" attualmente pubblicato all'indirizzo:
<http://www.iamlitalia.it/catalogazione/catalogazione.htm>

KIT

Pur essendo le tre tipologie di materiali fin qui esaminate quelle più rappresentative in relazione al servizio di prestito, ritengo anche necessario fare un piccolo accenno ai KIT per ribadire la convenienza a trattare tali pubblicazioni limitatamente al solo contenitore o alla sola unità descrittiva unificante. Infatti tale trattamento, oltre ad essere estremamente più semplice dal punto di vista catalografico (e raccomando quindi a tutti di non procedere mai a catalogazioni a livelli, né di catturare monografie inferiori dall'indice), consentirà di prestare immediatamente la pubblicazione (il KIT con tutto quello che contiene) senza alcun vincolo di data di prestabilità, mentre saremmo costretti a gestire una data di prestabilità sui livelli inferiori relativi al materiale audiovisivo se ci ostinassimo a voler gestire i prestiti degli oggetti contenuti nel KIT in maniera differenziata.

Il paragrafo precedente non è corretto: le verifiche effettuate da allora mi costringono a rettificare le disposizioni fornite. Infatti il vincolo di prestabilità va applicato comunque, anche se si cataloga e gestisce il solo insieme. Le disposizioni catalografiche restano valide, per cui si invitano comunque le biblioteche a limitare la catalogazione a livelli ai seguenti casi:

- titoli inferiori diversi in modo significativo da quello dell'insieme;
- necessità di gestione fisica (ad es. per le operazioni di prestito) separata delle singole parti. Si controlli ad es. la pubblicazione "Sardegna del 900" catalogata come monografia unica (evidentemente si è pensato ad un kit), ma che - invece - avrebbe dovuto essere fatta a livelli, poiché le singole parti hanno un proprio titolo ed è inoltre legittimo prestarle singolarmente. Le biblioteche interessate alla pubblicazione (anzi alle pubblicazioni, visto che è il corso la riedizione dell'opera come supplemento alla Nuova Sardegna) sono pregate di provvedere al riguardo.

MUSICA A STAMPA

È necessario infine - data anche la presenza nel Polo di due conservatori musicali - fare qualche considerazione su un punto particolare del dettato legislativo, e precisamente la lettera a) del comma 1 dell'art. 69 relativo alla non ammissibilità al prestito degli spartiti e partiture musicali. Si tratta di un dispositivo introdotto dal dlgs 16 novembre 1994, n. 685, con il quale è stata recepita la direttiva 92/100/CEE. È un punto estremamente controverso (che peraltro non ha rispondenza nella

legislazione degli altri paesi europei) e sul quale si sono concentrati ampi dibattiti ed iniziative tesi alla sua abolizione¹⁰. In particolare stupisce come la legge 248/2000 e il dlgs 9 aprile 2003, n. 68 con il quale viene recepita la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, non abbiano colto la sostanziale contraddizione fra il dettato della lettera a) del comma 1 dell'art. 69, che vieta il prestito della musica a stampa (ovviamente quella ancora soggetta ai diritti d'autore, vale a dire per 70 anni dopo la morte dell'autore) e il dettato della lettera b) del medesimo comma ed articolo, che consente il prestito della musica registrata dopo 18 mesi dalla sua prima distribuzione.

Purtroppo, quindi, le norme di legge vigenti consentono di prestare spartiti e partiture solo se contenenti musica di pubblico dominio, in quanto decorsi settanta anni dalla morte del suo autore.

Si noti anche che, non essendo vietato il prestito fra istituzioni, sarebbe possibile ottenere in prestito interbibliotecario - quindi tramite la mediazione di una biblioteca - quegli stessi documenti che non si possono prendere in prestito locale in nessuna biblioteca!

ACCORDO AVI-SIAE

Il protocollo d'intesa¹¹ stilato in data 9.10.2002 fra la SIAE e l'AVI (Associazione Videoteche-Mediateche Italiane) è utile a chiarire l'interpretazione della legge e fornisce un quadro d'insieme delle attività formali da espletare in relazione alla regolamentazione dei servizi di prestito e conservazione dei materiali audiovisivi, compresi quelli riprodotti in proprio¹².

L'associazione all'AVI non è obbligatoria, ma può essere utile laddove la biblioteca non intenda rapportarsi alla SIAE in maniera diretta, o comunque per tenersi in contatto con altre istituzioni analoghe e con le stesse problematiche.

Il precedente paragrafo non è corretto. Come già anticipato, l'iscrizione all'AVI è obbligatoria se si vuole considerare la prestabilità dei documenti audiovisivi a partire dalla data di distribuzione nelle sale cinematografiche.

¹⁰ Si veda al sito http://www.iamlitalia.it/temi/copyright/legge_da.htm. Chi desiderasse approfondire la questione può rivolgersi a Federica Riva, coordinatore del gruppo di lavoro sul diritto d'autore IAML Italia (che ringrazio per avermi fornito le informazioni riportate in questo documento) il cui indirizzo e-mail è recuperabile sul medesimo sito.

¹¹ Si veda agli indirizzi: <http://proxy.provincia.ra.it/racine/allegati/provincia/sbnromagna2002.pdf> dove sono anche indicate le modalità di associazione all'AVI e http://www.dirittoecultura.com/docs/docs/ProtocolloSIAE_AVI.pdf

¹² Ad es. nel caso in cui la biblioteca intendesse riprodurre registrazioni su un certo supporto (ad es. dischi in vinile) su un supporto diverso (CD), semplicemente fornendo alla SIAE l'elenco dei documenti riprodotti, potrà ottenere i bollini che ne autorizzano il prestito.

COME UTILIZZARE LE PROCEDURE PREVISTE DA SEBINA PER LA GESTIONE DELLA DATA DI PRESTABILITÀ

Le biblioteche interessate al prestito del materiale audiovisivo - se già non lo hanno fatto - dovranno impostare a "sì" il valore "Controllo data inizio prestabilità" presente nella funzione Biblio - Quadri - 4 Param. GESPRE.

Dalle funzioni catsbn (per i documenti catalogati in condivisione con l'Indice), catlmo (per libri moderni catalogati solo in polo), cataud (per audiovisivi catalogati solo in polo), daTi - Qualificazioni¹³ andrà riportata la data iniziale di prestabilità in base alle indicazioni sopra riportate.

Per quanto concerne il campo data di *copyright*, anch'esso presente nella medesima funzione, in base alla casistica illustrata, andranno riportati i seguenti valori:

- per le videocassette l'anno di produzione del film, generalmente coincidente con la data di *copyright* e di distribuzione nelle sale cinematografiche;
- per i DVD in prima emissione, l'anno di *copyright* del DVD stesso;
- per i DVD riprodotti, se i contenuti sono inalterati, l'anno di *copyright* del primo DVD distribuito;
- per i DVD riprodotti, se i contenuti sono diversi o ritenuti tali, l'anno di *copyright* della riproduzione;
- per i CD tendenzialmente basarsi sull'anno di *phonogram*; in caso di CD con musiche precedentemente pubblicate, assicurarsi che non vi sia una nuova data *phonogram* e, in caso affermativo, utilizzare quest'ultima;
- in tutti i casi di compilazione del campo di data iniziale di prestabilità andrà compilato anche il campo data di *copyright* anche se coincidente con la data di pubblicazione;
- in caso in cui la data di *copyright* o di *phonogram* consentisse la libera prestabilità del documento con data di pubblicazione recente e compresa nei diciotto mesi, sarebbe opportuno riportare comunque la data di *copyright*, che è quella che giustifica la prestabilità, (e non è detto che si evinca dalla descrizione)¹⁴.

¹³ Si tenga presente che mentre nella funzione di catalogazione in indice la data di *copyright* e la data iniziale di prestabilità potranno essere gestiti solo dopo aver concluso le operazioni di catalogazione in connessione con l'indice, nelle fasi di catalogazione solo in polo, sia di materiale moderno che di materiale audiovisivo, i campi potranno essere gestiti contestualmente all'immissione degli altri codici di qualificazione bibliografica.

¹⁴ Nell'es. riportato alla nota 6, nella descrizione bibliografica viene citato il *copyright* originale del film, ma non viene fatto alcun cenno al *copyright* originale del DVD: UBO2264052 Il *buio oltre la siepe / directed by Robert Mulligan ; music by Elmer Bernstein ; screenplay by Horton Foote ; from Harper Lee's novel To kill a mockingbird. - [Italia] : Universal pictures, c2003. - 1 DVD (124 min.) : b/n, son. (Dolby digital 5.1) ; 12 cm. ((Tit. del contenitore. - Interpreti: Gregory Peck, Mary Badham, Phillip Alford... et al. - Produttore: Alan Pakula. - Ripr. del film del 1962, prod. USA. - Versione originale inglese, doppiaggio in italiano, francese, spagnolo, inglese comm. - Sottotitolato in inglese, francese, polacco, danese, olandese, svedese, bulgaro, portoghese, finlandese, norvegese, tedesco, cecoslovacco, turco, ungherese. - Contenuti speciali.

Al fine di "bonificare" le notizie bibliografiche relative al materiale audiovisivo, sarà necessario estrarre dal catalogo i documenti corrispondenti ai generi 3 (filmato, per i film in pellicola), 4 (materiale multimediale, per i kit), 6 (registrazione sonora, per i CD musicali), 7 (videoregistrazione, per videocassette e DVD), x (risorsa elettronica, per i DVD) con data di pubblicazione 2003 e 2004. Si rammenta tuttavia che tali date, soprattutto per i materiali la cui prestabilità si dovrà determinare sulla data di distribuzione originale e non sulla data di pubblicazione del supporto posseduto, non comporterà la correzione di tutte le notizie estratte, ma solo di quelle la cui data di distribuzione iniziale risulterà compresa in 18 mesi calcolati a ritroso dal mese in cui si effettuerà la correzione e in base alla scelta, per il 2003, di considerare o meno il 31.12 come data di distribuzione originale.

L'estrazione dei dati potrà essere fatta secondo due modalità:

- 1) dall'attività di interrogazione - ricerca in polo - 1. libri moderni. Scegliere come primo parametro di ricerca la data di pubblicazione (che dovrà essere unica, quindi il 2003 o il 2004); comunicata la data, scegliere l'opzione Altri parametri di ricerca - Filtri - 2. genere (si potrà estrarre un genere alla volta); comunicato il genere attivare l'opzione Visualizza titoli e infine, ottenuta la lista, procedere alla sua stampa.
- 2) Dall'attività di Produzione elaborati - stampa catalogo - Sistema - Libro moderno (o audiovisivi per la Cineteca sarda di Cagliari che ha effettuato catalogazioni solo in polo) - scegliere come ordinamento l'opzione Data + autore - comunicare la data (una sola o entrambe) - scegliere le nature da estrarre (basteranno M e W) - scegliere il genere (uno alla volta) e infine la modalità di stampa.

Una volta effettuata la bonifica, nel proseguimento dell'attività ordinaria di gestione della prestabilità, ogni qualvolta fosse necessario effettuare controlli sulle future prestabilità, sarà possibile filtrare per data di prestabilità dalla funzione di stampa catalogo.

Al fini della gestione fisica dei materiali soggetti ad una data di prestabilità, si consiglia di apporre sui documenti (in particolare quelli direttamente accessibili da parte del pubblico) un'etichetta che riporti la data di prestabilità comunicata nelle qualificazioni bibliografiche.

Allegati:

Risposta di Marco Marandola al quesito della regione Sardegna in merito all'interpretazione del periodo di divieto del prestito di opere audio ed audiovisive-art.69 l.d.a.

